

C.P.10/2022

FOTOINCISIONE DIAMANTE SRL IN LIQUIDAZIONE



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Busto Arsizio , in composizione collegiale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati

Dott. Marco Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Milton Cosimo D'Ambra

Giudice

Vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 9.6.2022 da

FOTOINCISIONE DIAMANTE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

(P.Iva 01551450123)

ai sensi del 6° comma dell'art. 161 L.F.;

vista la documentazione allegata e verificata la completezza della stessa;

verificata la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;

verificata altresì la competenza di questo Tribunale posto che la sede principale della ricorrente si trova in Gallarate (VA), Comune ubicato nella Circostrizione del Tribunale adito;

ritenuto di dover concedere il termine nella misura richiesta di 120 giorni;

ASSEGNA

alla ricorrente termine sino al **9 NOVEMBRE 2022** per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma L.F. ovvero di domanda ai sensi dell'art. 182 bis L.Fall.

DISPONE

che la parte ricorrente depositi in data 15 luglio 2022, 30 agosto 2022 e 5 ottobre 2022 una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario (*analitica relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque*

superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa unitamente alla relativa documentazione bancaria e dando atto delle più rilevanti variazioni di magazzino. La società dovrà necessariamente porre a disposizione del Commissario nominato la documentazione necessaria per consentire la verifica della correttezza e veridicità di quanto rappresentato nella relazione informativa), nonché dell'attività posta in essere e finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano ed ancora una situazione finanziaria dell'impresa da redigersi separatamente al fine della sua pubblicazione nel registro delle imprese come previsto dal comma 8 dell'art. 161 L.F.;

AVVISA

la parte ricorrente :

- che non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'ammissione ai sensi dell'art. 163 L.F. (Cass. SS.UU 31.12.2022 n. 42039);

- che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale;

- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori rispetto al deposito della domanda;

- che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti.

Visto l'art. 167 c. VI L.Fall.

NOMINA

commissario giudiziale il Dott. Alberto GHIRINGHELLI con studio in Busto Arsizio alla via cardinal Tosi n. 6.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Busto Arsizio, 15/06/2022

Il Presidente Estensore
dott. Marco Lualdi